SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 marzo 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2025.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni. (25A01390) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 30 dicembre 2024.

Criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari. (25A01146) . . . . *Pag.* 35

DECRETO 21 febbraio 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte il 26 e il 27 ottobre 2024. (25A01359) . . . . *Pag.* 39

DECRETO 26 febbraio 2025.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Sauris» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione del 19 aprile 2010. (25A01360) . . *Pag.* 39

DECRETO 26 febbraio 2025.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Roma al «CO.GE.MO. Roma». (25A01361) . . . . *Pag.* 43

Ministero della giustizia

DECRETO 30 dicembre 2024.

Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione delle borse di studio per i tirocini formativi svolti nell'anno 2024 presso gli uffici giudiziari. (25A01391) . . . . *Pag.* 47

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 7 gennaio 2025.

Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES). (25A01452). . . . . *Pag.* 49

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «D.A.L. Music società cooperativa in liquidazione», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. (25A01362). *Pag.* 52

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Riabilitare onlus impresa sociale cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore. (25A01363). . . . . *Pag.* 53

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Maria società cooperativa», in Cassinasco e nomina del commissario liquidatore. (25A01364). . . . . *Pag.* 54

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «SOM. SAT. Service società cooperativa in liquidazione», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore. (25A01365). *Pag.* 55

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «T.S.G. società cooperativa», in Argelato e nomina del commissario liquidatore. (25A01366) . . . *Pag.* 55

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casa Naturale società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», in San Marco in Lamis e nomina del commissario liquidatore. (25A01367). . . . . *Pag.* 56

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agri's - società cooperativa agricola in liquidazione», in Eboli e nomina del commissario liquidatore. (25A01406). . . . . *Pag.* 57

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Castagna società cooperativa a r.l.», in Villanova Monteleone e nomina del commissario liquidatore. (25A01407). . . . . *Pag.* 58

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ideacenter società cooperativa a r.l.», in Sassari e nomina del commissario liquidatore. (25A01408). . . . . *Pag.* 59

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 5 marzo 2025.

Modifica dell'inserimento del medicinale «Crizotinib» (Xalkori) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento del linfoma anaplastico ALK+. (Determina n. 275/2025). (25A01508) . . . *Pag.* 60

Garante per la protezione dei dati personali

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2025.

Modifica del provvedimento 5 giugno 2019, concernente le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Provvedimento n. 66). (25A01405) . *Pag.* 62

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac sodico, «Atlimarbai», cod. MCA/2023/39. (25A01368) *Pag.* 63

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dalbavancina, «Dalbavancina Teva», cod. MCA/2023/256. (25A01369). *Pag.* 63

Rettifica della determina AAM/PPA n. 855/2024 del 25 ottobre 2024, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Sandoz». (25A01392) . . . . *Pag.* 64

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Medical Valley», cod. MCA/2022/139. (25A01453). . . . . *Pag.* 65

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lansoprazolo, «Lansoprazolo Sun Pharma», cod. MCA/2023/238. (25A01454). . . . . *Pag.* 67

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexmedetomidina, «Dexmedetomidina B. Braun», cod. MCA/2023/126. (25A01455). . . . . *Pag.* 69

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale

Proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni e relative valutazioni; disposizioni transitorie - di cui alle misure di salvaguardia - articolo 2 della delibera n. 2 del 24 ottobre 2024 - Progetto di Piano stralcio di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale per l'assetto, la mitigazione e la gestione del rischio da alluvioni - Calabria/Lao (PSdGDAM-RisAl-Cal/L). (25A01393). *Pag.* 70

Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Fondo 394/81 e quota di risorse del Fondo promozione integrata. Avviso di pubblicazione della delibera quadro del comitato agevolazioni del 28 febbraio 2025 e relativa circolare operativa n. 1/394/2025, recante «Competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale», nonché delle modifiche alla delibera quadro 11 luglio 2024 e relativa circolare operativa n. 1/394/2024, recante «Potenziamento mercati africani» e dell'aggiornamento della circolare operativa n. 4/394/2023 e di avvio della relativa attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato. (25A01456) . . . *Pag.* 70

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (25A01519). . . . . *Pag.* 70

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione specialistica destinati ai delegati/operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale. (25A01468). . . . . *Pag.* 70

Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione specialistica destinati ai volontari/associati/occupati del Terzo settore in materia di dialogo sociale. (25A01469) . . . . *Pag.* 71

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Banca d'Italia

Disposizioni di attuazione del nuovo Capo II, titolo V, del Testo Unico Bancario sulla gestione di crediti in sofferenza (25A01241)

Modifiche alle «Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» del 29 luglio 2009 (25A01242)

Modifiche alle disposizioni concernenti «Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario)» del 18 giugno 2009 (25A01243)

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» (21° aggiornamento) (25A01244)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2025.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto l'art. 1, comma 823, della citata legge n. 207 del 2024, il quale dispone che «All'art. 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di cui al primo periodo con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale ivi prevista è pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente"»;

Visti i commi 126 e 127 del richiamato art. 1 della legge n. 207 del 2024 che modificano il regime finanziario delle procedure di mobilità volontaria, prevedendo, con riferimento alle procedure attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (1° gennaio 2025), che agli oneri derivanti all'acquisizione di personale per mobilità si provveda nei limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di destinazione disponibili a legislazione vigente;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, attualmente in fase di conversione in legge, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del 2024, il quale dispone che «All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate."»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-*ter* del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», e, in particolare l'art. 6, il quale prevede che, ai fini di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, avente ad oggetto «Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, a mente del quale «ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 209 del 7 settembre 2022, con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 14 settembre 2022;

Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'11 ottobre 2022, recante «Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto l'art. 35-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 3-*ter* del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487», concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 21 dicembre 2023, recante «Determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA»;

Visto l'art. 4, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante «Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019, con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, avente ad oggetto «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed, in particolare, il comma 4 dell'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove è previsto, tra l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentonovantaquattro posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (9° corso-concorso);

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2024, recante rideterminazione dei posti disponibili nell'ambito del 9° corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici ridotti a numero centosessantotto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di novantasette posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (10° corso-concorso);

Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;

Visto l'art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che le cessazioni per i processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni;

Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 52, comma 1-*bis*, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021, ed, in particolare, l'art. 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell'art. 52, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (*omissis*). Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL»;

Visto il più volte richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28, comma 1-*ter*, secondo cui «Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti»;

Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28-*bis*, rubricato «Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia», che, al comma 1, prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma 3-*bis*. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;

Ritenuto che, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2024 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2024;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

Visto l'art. 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2021, 2022 e 2023, specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni finora effettuate e quelli da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nonché gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-*bis*, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Tenuto conto, ai fini della verifica della congruità delle dotazioni organiche, delle norme in deroga che hanno disposto incrementi delle medesime a favore di singole amministrazioni;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 22 dicembre 2023, prot. n. DFP-0081835, con la quale le amministrazioni, in ragione dell'approvazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area funzioni centrali per il personale dirigenziale del 16 novembre 2023, relativo al triennio 2019-2021, sono state invitate ad aggiornare la sottosezione 3.3 (Piano triennale dei fabbisogni di personale) del P.I.A.O. e a fornire, in caso di modifiche, le nuove asseverazioni degli organi di controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-*bis*, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione del 5 settembre 2024, prot. n. DFP-0001027, avente ad oggetto «richiesta di parere in merito al finanziamento delle progressioni verticali di cui all'art. 18 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021 e all'obbligo di riserva all'accesso dall'esterno ai sensi dell'art. 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni con apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da parte dei propri organi di controllo;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Avvocatura generale dello Stato

1. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nella tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Ministero dell'interno

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Ministero della giustizia - Ufficio centrale archivi notarili

1. Il Ministero della giustizia - Ufficio centrale archivi notarili è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle tabelle 7 e 8 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire procedure di reclutamento per le unità di personale indicate nella tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8.

Ministero delle imprese e del made in Italy

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 10.

Ministero della salute

1. Il Ministero della salute è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle tabelle 12 e 13 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero della salute è autorizzato ad indire procedure di reclutamento per le unità di personale indicate nella tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 11.

Ente nazionale per l'aviazione civile

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 12.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato ad indire procedure di reclutamento per le unità di personale indicate nella tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 13.

Ispettorato nazionale del lavoro

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 14.

Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad indire procedure di reclutamento per le unità di personale indicate nella tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 15.

Agenzia ITA-ICE

1. L'Agenzia ITA-ICE è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 21 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 16.

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

1. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 22 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 17.

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 18.

Accademia della Crusca

1. L'Accademia della Crusca è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 24 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 19.

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali

1. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 25 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 20.

Autorità di bacino distrettuale dell'Appenino centrale

1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appenino centrale è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 26 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 21.

Autorità di bacino distrettuale dell'Appenino settentrionale

1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appenino settentrionale è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 27 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 22.

Ente Parco nazionale dell'Asinara

1. L'Ente Parco nazionale dell'Asinara è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 28 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 23.

Disposizioni generali

1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, o all'utilizzazione del *budget* residuo, ovvero alla modifica delle modalità di reclutamento, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP. Tale richiesta di rimodulazione deve contenere, per esigenze istruttorie e di monitoraggio della spesa pubblica, la comunicazione del numero (e delle rispettive qualifiche) delle unità di personale (e dei relativi oneri sostenuti) autorizzate con il presente provvedimento che sono state effettivamente assunte alla data di presentazione della predetta richiesta di rimodulazione. La medesima richiesta sarà valutata dalle citate amministrazioni vigilanti nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.

2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.

5. Le facoltà assunzionali autorizzate con il presente decreto devono essere esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.

6. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 dicembre 2025 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente sostenuta.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2025

Per il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 441

Tabella 1
Avvocatura generale dello Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2023-budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Avvocatura Generale dello Stato	**€ 2.486.754,44**	Area assistenti	30	concorso pubblico	€ 31.780,14	€ 953.404,20	**€ 1.533.350,24**
		Totale unità	**30**		**Totale oneri**	**€ 953.404,20**	

Tabella 2
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazione 100% del personale della carriera diplomatica - dirigenziale non generale e non dirigenziale 2022 - budget 2023 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate ***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	**€ 15.781.884,54**	Segretari di Legazione	35	concorso pubblico (aut. a bandire d.P.C.M. 17/12/2024)	€ 66.701,54	2.334.553,90 €	**€ 11.586.897,83**
		Elevate professionalità	18	concorso pubblico (aut. a bandire d.P.C.M. 17/12/2024)	€ 70.926,62	1.276.679,16 €	
		Elevate professionalità	17	progressione tra le aree (art. 52, c. 1-*bis*, d.lgs. 165/2001)	€ 34.338,45	583.753,65 €	
		Totale unità* **di cui n. 17 progressioni tra le aree**	**70**		**Totale oneri**	**€ 4.194.986,71**	

Tabella 3
Ministero dell'Interno

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale e della carriera prefettizia 2023-budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell'Interno	**€ 31.779.412,12**	Consigliere di prefettura	58	concorso pubblico	€ 73.129,03	€ 4.241.483,74	**€ 14.707,61**
		Area Funzionari	70	concorso pubblico	€ 36.588,17	€ 2.561.171,90	
		Area Funzionari	403	progressioni tra le aree *ex* art. 18 CCNL 2019-2021 su 0,55% del monte salari 2018* a titolo ricognitivo			
		Area Assistenti	645	concorso pubblico (aut. a bandire d.P.C.M. 11/07/2023)	€ 30.127,28	€ 19.432.095,60	
		Area Assistenti	175	concorso pubblico	€ 30.127,28	€ 5.272.274,00	
		Area Assistenti	250	progressioni tra le aree *ex* art. 18 CCNL 2019-2021 su 0,55% del monte salari 2018* a titolo ricognitivo			
		Area Operatori	9	concorso pubblico	€ 28.631,03	€ 257.679,27	
		Totale unità* **a cui aggiungere n. 653 progressioni tra le aree a titolo ricognitivo**	**957**		**Totale oneri**	**€ 31.764.704,51**	

Tabella 4
Ministero della Giustizia – Ufficio Centrale Archivi Notarili

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Mnistero della Giustizia - Ufficio centrale Archivi Notarili	**€ 946.052,13**	Area funzionari	7	scorrimento graduatoria	€ 36.588,17	€ 256.117,19	**€ 403.624,64**
		Area funzionari	6	progressioni tra le aree *ex* art. 18 CCNL 2019-2021 su 0,55% del monte salari 2018* a titolo ricognitivo			
		Area assistenti	10	progressioni tra le aree *ex* art. 18 CCNL 2019-2021 su 0,55% del monte salari 2018* a titolo ricognitivo			
		Area operatori	10	art. 35, comma 1, lett. b), d.lgs 165/2001	€ 28.631,03	€ 286.310,30	
		Totale unità* **a cui aggiungere n. 16 progressioni tra le aree a titolo ricognitivo**	**17**		**Totale oneri**	**€ 542.427,49**	

Tabella 5
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP)	**€ 9.087.728,12**	Dirigenti di II fascia	2	X corso concorso SNA	€ 67.564,91	€ 135.129,82	**€ 774.901,16**
		Area funzionari	58	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 36.588,17	€ 2.122.113,86	
		Area assistenti	201	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 30.127,28	€ 6.055.583,28	
		Totale unità	**261**		**Totale oneri**	**€ 8.312.826,96**	

Tabella 6
Ministero della Giustizia –
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi	**€ 55.691.879,10**	Dirigenti II fascia	32	IX corso concorso SNA	€ 67.564,91	€ 2.162.077,12	**€ 8.090,60**
		Area funzionari	369	concorso pubblico	€ 36.588,17	€ 13.501.034,73	
		Area funzionari	1	riammissione in servizio	€ 36.588,17	€ 36.588,17	
		Area assistenti	1.322	concorso pubblico	€ 30.127,28	€ 39.828.264,16	
		Area assistenti	1	trasformazione part time in full time 100%	€ 15.063,64	€ 15.063,64	
		Area assistenti	6	trasformazione part time in full time 100%	€ 15.063,64	€ 90.381,84	
		Area assistenti	1	trasformazione part time in full time 70%	€ 6.025,46	€ 6.025,46	
		Area assistenti	1	trasformazione part time in full time 97,22%	€ 14.226,10	€ 14.226,10	
		Area assistenti	1	riammissione in servizio	€ 30.127,28	€ 30.127,28	
		Totale unità* **di cui 9 trasformazioni full time**	**1.734**		**Totale oneri**	**€ 55.683.788,50**	

Tabella 7
Ministero dell'Economia e delle Finanze

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigente generale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell'Economia e delle Finanze	**€ 86.372,82**	Dirigente I fascia	1	concorso	€ 86.372,82	€ 86.372,82	**€ 0,00**
		Totale unità	**1**		**Totale oneri**	**€ 86.372,82**	

Tabella 8
Ministero dell'Economia e delle Finanze

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024 ***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell'Economia e delle Finanze	**€ 16.417.527,35**	Dirigente di II fascia	3	mobilità	€ 67.564,91	€ 202.694,73	**3.864.750,28 €**
		Dirigente di II fascia	4	X corso-concorso SNA	€ 67.564,91	€ 270.259,64	
		Elevate professionalità	30	concorso pubblico	€ 98.389,62	€ 2.951.688,60	
		Elevate professionalità	30	progressioni tra le aree (*ex* art.52 d.lgs 165/2001)	€ 61.801,45	€ 1.854.043,50	
		Area Funzionari	50	scorrimento graduatorie	€ 36.588,17	€ 1.829.408,50	
		Area Funzionari	50	mobilità	€ 36.588,17	€ 1.829.408,50	
		Area Assistenti	60	scorrimento graduatorie	€ 30.127,28	€ 1.807.636,80	
		Area Assistenti	60	mobilità	€ 30.127,28	€ 1.807.636,80	
		Totale unità* **di cui n. 30 progressioni tra le aree**	**287**		**Totale oneri**	**€ 12.552.777,07**	

Tabella 9
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2025 e 2026		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Dirigente I fascia	4
Totale unità		**4**

Tabella 10
Ministero delle Imprese e del Made in Italy

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale cess. 2021- budget 2022 cess. 2022-budget 2023 cess. 2023-budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero delle Imprese e del Made in Italy	**€ 16.972.818,08**	Dirigenti di II fascia	7	X° corso-concorso SNA	€ 67.564,91	€ 472.954,37	**€ 15.253.964,41**
		Area Funzionari	1	stabilizzazioni (art.35-*bis* , comma 1, d.l. n. 115/2022,)	€ 36.588,17	€ 36.588,17	
		Area Funzionari	20	scorrimento graduatorie	€ 36.588,17	€ 731.763,40	
		Area Funzionari	85	progressioni tra le aree ex art. 18 CCNL 2019-2021 su 0,55% del monte salari 2018* a titolo ricognitivo			
		Area Assistenti	13	scorrimento graduatorie	€ 30.127,28	€ 391.654,64	
		Area Assistenti	10	progressioni tra le aree ex art. 18 CCNL 2019-2021 su 0,55% del monte salari 2018* a titolo ricognitivo			
		Area Operatori	3	scorrimento graduatorie	€ 28.631,03	€ 85.893,09	
		Totale unità* a cui aggiungere 95 progressioni tra le aree a titolo ricognitivo	44		**Totale oneri**	**€ 1.718.853,67**	

Tabella 11
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Unità totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	**€ 1.565.502,71**	Area Funzionari	13	stabilizzazioni (d.l.13/2023 art.1.co.4)	€ 36.588,17	€ 475.646,21	**€ 637.876,68**
		Area Funzionari	5	mobilità	€ 36.588,17	€ 182.940,85	
		Area Funzionari	4	apprendistato (art.3-*ter* , commi 1 e 2, d.l. 44/2023)	€ 36.588,17	€ 146.352,68	
		Area Funzionari	5	progressioni tra le aree (art. 52, d.lgs. 165/2001)	€ 6.460,89	€ 32.304,45	
		Area Assistenti	3	mobilità	€ 30.127,28	€ 90.381,84	
		Totale unità* **di cui n. 5 progressioni tra le aree**	**30**		**Totale Oneri**	**€ 927.626,03**	

Tabella 12
Ministero della Salute

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigente generale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della Salute	**€ 86.372,82**	Dirigente I fascia	1	concorso	€ 86.372,82	€ 86.372,82	**€ 0,00**
		Totale unità	**1**		**Totale oneri**	**€ 86.372,82**	

Tabella 13
Ministero della Salute

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigente non generale e non dirigenziale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della Salute	**€ 3.799.537,72**	Dirigente II fascia	3	mobilità	€ 67.564,91	€ 202.694,73	**€ 2.420.182,37**
		Dirigente II fascia	2	XI corso-concorso SNA	€ 67.564,91	€ 135.129,82	
		Dirigente sanitario	10	concorso pubblico	€ 67.564,91	€ 675.649,10	
		Area Funzionari	10	mobilità	€ 36.588,17	€ 365.881,70	
		Area Funzionari	42	progressioni tra le aree *ex* art. 18 CCNL 2019-2021 su 0,55% del monte salari 2018* a titolo ricognitivo			
		Area Assistenti	4	progressioni tra le aree *ex* art. 18 CCNL 2019-2021 su 0,55% del monte salari 2018* a titolo ricognitivo			
		Totale unità* **a cui aggiungere n. 46 progressioni tra le aree a titolo ricognitivo**	**25**		**Totale oneri**	**€ 1.379.355,35**	

Tabella 14
Ministero della Salute

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2025 e 2026		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
Ministero della Salute	Dirigenti sanitari	25
	Area Funzionari	35
	Area Assistenti	25
Totale unità		**85**

Tabella 15
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% personale dirigenziale e non dirigenziale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ente nazionale per l'Aviazione civile	**€ 2.012.933,00**	Dirigenti	1	concorso pubblico	€ 99.265,07	€ 99.265,07	**€ 1.161.845,26**
		Dirigenti	1	XI corso- concorso SNA	€ 99.265,07	€ 99.265,07	
		Area Funzionari	15	progressioni tra le aree (art. 52, d.lgs. 165/2001)	€ 4.896,75	€ 73.451,25	
		Area Funzionari	15	concorso pubblico	€ 38.607,09	€ 579.106,35	
		Totale unità* **di cui n. 15 progressioni tra le aree**	**32**		**Totale oneri**	**€ 851.087,74**	

Tabella 16
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)	**€ 14.707.237,29**	Dirigenti II fascia	2	Mobilità onerosa	€ 67.564,91	€ 135.129,82	**€ 1.202.704,83**
		Dirigenti II fascia	2	X Corso Concorso SNA	€ 67.564,91	€ 135.129,82	
		Medico II livello - Area medico legale	4	Concorso pubblico	€ 70.817,99	€ 283.271,96	
		Medico I livello - Area medico legale	30	Concorso pubblico	€ 56.501,88	€ 1.695.056,40	
		Professionisti - CTSS	9	Concorso pubblico	€ 61.161,77	€ 550.455,93	
		Professionisti - CTE	14	Concorso pubblico	€ 61.161,77	€ 856.264,78	
		Professionisti - CIT	3	Concorso pubblico	€ 61.161,77	€ 183.485,31	
		Professionisti - LEGALI	12	Concorso pubblico	€ 61.161,77	€ 733.941,24	
		Funzionari Tecnici	7	Concorso pubblico	€ 36.588,17	€ 256.117,19	
		Funzionari Amministrativi	233	Concorso pubblico	€ 36.588,17	€ 8.525.043,61	
		Assistenti- Sanitari	5	Concorso pubblico	€ 30.127,28	€ 150.636,40	
		Totale unità	**321**		**Totale oneri**	**€ 13.504.532,46**	

Tabella 17
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2025 e 2026		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Dirigente I fascia	4
	Dirigente II fascia	4
	Medico II livello	4
	Medico I livello	30
	Professionisti I livello	7
	Area Funzionari	135
Totale unità		**184**

Tabella 18
Ispettorato Nazionale del Lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ispettorato Nazionale del Lavoro	**€ 11.874.587,35**	Elevate professionalità	31	concorso pubblico	€ 82.826,47	€ 2.567.620,57	**€ 15.796,12**
		Elevate professionalità	13	progressioni tra le aree (art.52, d.lgs. 165/2001)	€ 46.238,30	€ 601.097,90	
		Area Funzionari	100	concorso pubblico	€ 36.588,17	€ 3.658.817,00	
		Area Funzionari	148	progressioni tra le aree *ex* art. 18 CCNL 2019-2021 su 0,55% del monte salari 2018* a titolo ricognitivo			
		Area Assistenti	167	concorso pubblico	€ 30.127,28	€ 5.031.255,76	
		Area Assistenti	8	progressioni tra le aree *ex* art. 18 CCNL 2019-2021 su 0,55% del monte salari 2018* a titolo ricognitivo			
		Totale unità* **di cui n. 13 progressioni tra le aree e a cui aggiungere n. 156 progressioni tra le aree a titolo ricognitivo**	311		**Totale oneri**	**€ 11.858.791,23**	

Tabella 19
Agenzia delle Dogane e Monopoli

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	**€ 15.955.876,04**	Area Funzionari	256	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 36.588,17	€ 9.366.571,52	**€ 3.259.781,05**
		Area Funzionari	91	mobilità onerosa	€ 36.588,17	€ 3.329.523,47	
		Totale unità	**347**		**Totale oneri**	**€ 12.696.094,99**	

Tabella 20
Agenzia delle Dogane e Monopoli

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2025 e 2026		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Area assistenti	108
Totale unità		**108**

Tabella 21
Agenzia ITA-ICE

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Agenzia ITA/ICE	**€ 706.851,72**	Area funzionari	7	mobilità	€ 36.548,51	€ 255.839,57	**€ 390.822,91**
		Area assistenti	2	mobilità	€ 30.094,62	€ 60.189,24	
		Totale unità	**9**		**Totale oneri**	**€ 316.028,81**	

Tabella 22

Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazione 100 % personale non dirigenziale cess. 2021- budget 2022 cess. 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca	**€ 73.176,34**	Area Funzionari	14	concorso pubblico d.l. 44/2023* a titolo ricognitivo			**€ 30.127,28**
		Area Funzionari	1	progressioni tra le aree (ex art. 18 CCNl 2019-2021 a valere sullo 0,55% del monte salari anno 2018)* a titolo ricognitivo			
		Area Funzionari	1	progressioni tra le aree (art. 52, d.lgs. 165/2001)	€ 6.460,89	€ 6.460,89	
		Area Funzionari	1	scorrimento graduatorie	€ 36.588,17	€ 36.588,17	
		Totale unità* **di cui n.1 progressione tra le aree e a cui aggiungere n. 15 assunzioni titolo ricognitivo**	**2**		**Totale oneri**	**€ 43.049,06**	

Tabella 23
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2023-budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni	**€ 104.985,78**	Area Funzionari	2	scorrimento graduatoria	€ 37.183,96	€ 74.367,92	**€ 17.485,66**
		Area Funzionari	2	progressioni tra le aree *ex* art. 18 CCNL 2019-2021	€ 6.566,10	€ 13.132,20	
		Totale unità* **di cui n. 2 progressioni tra le aree**	**4**		**Totale oneri**	**€ 87.500,12**	

Tabella 24
Accademia della Crusca

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% del personale non dirigenziale 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Accademia della Crusca	**€ 37.997,44**	Area Funzionari	1	scorrimento di graduatoria	€ 37.997,44	€ 37.997,44	**€ 0,00**
		Totale unità	1		**Totale oneri**	€ 37.997,44	

Tabella 25
Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazione di personale 100% dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022 - budget 2023 anno 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali	**€ 250.505,76**	Dirigente di I fascia	1	concorso pubblico (art. 4, comma 3-*sexies*, d.l. 5 febbraio 2024 , n. 10) *a titolo ricognitivo			**€ 35.890,74**
		Dirigente di II fascia	1	concorso pubblico (art. 4, comma 3-*sexies*, d.l. 5 febbraio 2024 , n. 10) *a titolo ricognitivo			
		Area delle elevate professionalità	1	progressione tra le aree (art. 52, d.lgs. 165/2001)	€ 61.801,45	€ 61.801,45	
		Area delle elevate professionalità	1	concorso pubblico (art. 4, comma 3-*sexies*, d.l. 5 febbraio 2024 , n. 10) *a titolo ricognitivo			
		Area funzionari	3	concorso pubblico	€ 36.588,17	€ 109.764,51	
		Area funzionari	2	progressioni tra le aree *ex* art.18 CCNL 2019-2021	€ 6.460,89	€ 12.921,78	
		Area funzionari	12	concorso pubblico (art. 4, comma 3-*sexies*, d.l. 5 febbraio 2024 , n. 10) *a titolo ricognitivo			
		Area assistenti	1	concorso pubblico	€ 30.127,28	€ 30.127,28	
		Totale unità* **di cui n. 3 progressioni tra le aree e a cui aggiungere n. 15 assunzioni a titolo ricognitivo**	**7**		**Totale oneri**	**€ 214.615,02**	

Tabella 26
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale	**€ 103.303,62**	Dirigenti di II fascia	1	concorso pubblico	€ 67.564,91	€ 67.564,91	**€ 5.611,43**
		Area assistenti	1	concorso pubblico	€ 30.127,28	€ 30.127,28	
		Totale unità	**2**		**Totale oneri**	**€ 97.692,19**	

Tabella 27
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	**Cumulo risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2019 - budget 2020 anno 2020 - budget 2021 anno 2022 - budget 2023 anno 2023 - budget 2024**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2024***	**Tipologia di reclutamento**	**Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale	**€ 321.504,93**	Area funzionari	5	concorso pubblico	€ 36.588,17	€ 182.940,85	**€ 15.877,79**
		Area funzionari	5	progressioni tra le aree *ex* art.18 CCNL 2019-2021	€ 6.460,89	€ 32.304,45	
		Area assistenti	2	concorso pubblico	€ 30.127,28	€ 60.254,56	
		Area assistenti	1	progressioni tra le aree *ex* art.18 CCNL 2019-2021	€ 1.496,25	€ 1.496,25	
		Area operatori	1	concorso pubblico	€ 28.631,03	€ 28.631,03	
		Totale unità* di cui n. 6 progressioni tra le aree	**14**		**Totale oneri**	**€ 305.627,14**	

Tabella 28
Ente Parco Nazionale dell'Asinara

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100 % del personale non dirigenziale 2022 - budget 2023	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ente Parco Nazionale dell'Asinara	€ 38.761,57	Area Funzionari	1	scorrimento graduatoria / mobilità	€ 38.761,57	€ 38.761,57	€ 0,00
		Totale unità	1		Totale oneri	€ 38.761,57	

25A01390

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 dicembre 2024.

Criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e successive modificazioni ed integrazioni, e il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 e il regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per l'attuazione delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Visto in particolare l'art. 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 istitutivo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del «Fondo per la sovranità alimentare» finalizzato a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, capitolo 2332, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 13 luglio 2024 recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», ed in particolare l'art. 1, comma 4, ove è previsto che «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente la dotazione del Fondo di sovranità alimentare di cui all'art. 1, commi 424 e 425 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1 milione per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «contributo»: il contributo destinato alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni);

c) «*de minimis*»: aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 o del regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

d) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) «soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, iscritta al registro delle imprese;

d) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e soggetto gestore

1. Possono beneficiarie dei contributi di cui al presente decreto le imprese agricole, e della pesca e dell'acquacoltura che alla data della presentazione della domanda di cui all'art. 6:

a) hanno una sede legale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e, limitatamente alle imprese agricole, risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, al 31 dicembre 2021;

b) risultano, limitatamente alle imprese agricole, agricoltori in attività ai sensi dell'art-4, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;

c) hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti;

d) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario con le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente decreto.

2. Il soggetto gestore è individuato in AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero.

3. Il soggetto gestore emana le proprie istruzioni operative entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, predispone l'applicativo per la gestione della misura, provvede alla definizione del modello di domanda, definisce i termini di presentazione delle domande di agevolazione, specifica gli allegati obbligatori che devono corredare le domande, esegue i controlli obbligatori di legge e quelli specifici per la misura, effettua il monitoraggio e la rendicontazione di cui al successivo art. 8.

Art. 4.

Caratteristiche del finanziamento

1. La concessione del contributo di cui all'art. 5 è condizionata all'ottenimento, da parte del soggetto beneficiario di una delibera di concessione di un finanziamento, da parte di soggetti di natura bancaria, individuati ai sensi degli articoli 13 e 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Il finanziamento deve avere una durata massima di cinque anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.

2. Il finanziamento è comunque erogato utilizzando, per la relativa quantificazione, i dati relativi al tasso riportato nel contratto di finanziamento, firmato dalle imprese di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Agevolazioni concedibili

1. A fronte della delibera di concessione del finanziamento e del relativo contratto di finanziamento di cui all'art. 4, è concesso un contributo in conto interessi quantificato in ragione di una percentuale pari, al massimo, al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento. L'importo individuale per ciascun beneficiario non può comunque superare l'importo massimo previsto per gli aiuti «*de minimis*» di settore.

2. L'agevolazione è concessa al soggetto beneficiario nei limiti dell'importo massimo previsto per gli aiuti «*de minimis*» secondo i massimali specifici previsti per le imprese agricole e del settore della pesca e dell'acquacoltura e nei limiti di spesa indicati all'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2024, n. 101.

3. Le agevolazioni sono riconosciute previa verifica del soggetto gestore dell'ammissibilità dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente decreto secondo le modalità di cui all'art. 6.

4. Qualora, in esito alla raccolta delle domande presentate dai soggetti beneficiari, l'importo richiesto superi lo stanziamento disponibile, il soggetto gestore quantifica la riduzione lineare percentuale del sostegno individuale spettante a ciascun beneficiario coerentemente allo sforamento.

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione dell'aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda, firmata digitalmente, per il riconoscimento dell'aiuto di cui al presente decreto, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito internet del soggetto gestore.

2. Alla domanda sono allegati:

a) copia della delibera di concessione del finanziamento bancario, emessa al massimo nei trenta giorni precedenti la presentazione della domanda;

b) dichiarazione, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale del soggetto beneficiario o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3;

c) mandato irrevocabile all'incasso in favore della banca, il cui modello sarà reso disponibile sul sito internet del soggetto gestore, con il quale il soggetto beneficiario autorizza la stessa banca ad utilizzare il contributo per l'estinzione anticipata di quota parte del finanziamento bancario di cui all'art. 4.

3. Il mancato utilizzo dei predetti modelli, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono condizioni per l'inammissibilità al contributo.

4. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «*de minimis*», avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti e, per le imprese agricole, delle pertinenti informazioni presenti nel fascicolo aziendale del SIAN.

5. Il soggetto gestore, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario. Tale importo è eventualmente ridotto al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 4.

6. Il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

7. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato sul conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario in fase di domanda, previa dimostrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento,

3. Il contributo è erogato in forma attualizzata al tasso di riferimento e di attualizzazione stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en - maggiorato di 100 punti base come definito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Art. 8.

Monitoraggio e rendicontazione

1. Il soggetto gestore effettua il monitoraggio dell'aiuto, comunicando al Ministero una stima degli importi richiesti, e l'eventuale applicazione della riduzione lineare di cui al precedente art. 5, comma 4, entro trenta giorni dalla data di apertura della fase di raccolta delle domande. Con apposite istruzioni operative il soggetto gestore indicherà la data finale di presentazione delle domande.

2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al soggetto gestore ed al Ministero l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3.

3. Il soggetto gestore comunica al Ministero, conclusa la fase di erogazione, una dettagliata rendicontazione degli importi erogati, degli importi definitivamente non erogati e di quelli per i quali l'erogazione non sia stata completata per motivi oggettivi (ad esempio: pagamenti inesitati per problematiche inerenti le coordinate bancarie e che devono essere riemessi ecc.).

Art. 9.

Revoche

1. Il contributo concesso è revocato dal soggetto gestore in tutto o in parte nel caso in cui:

a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 6 dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3;

c) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento o l'estinzione del prestito ricevuto;

d) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

2. Il recupero del contributo a seguito della revoca di cui al comma 1, è effettuato dal soggetto gestore nei confronti del soggetto beneficiario, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato ove restano acquisite.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. I contributi di cui all'art. 5 del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2024, n. 101 e a valere sul capitolo di spesa 2332 relativo al «fondo per la sovranità alimentare» a valere sulla dotazione 2024 per euro 1 milione, e a valere sulla dotazione 2025 e 2026, pari a 10 milioni per ciascun anno.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, è pubblicato sul sito internet del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2024

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 146

25A01146

DECRETO 21 febbraio 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte il 26 e il 27 ottobre 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 1-698 del 13 gennaio 2025, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 26 e del 27 ottobre 2024 nelle Province di Asti e Cuneo;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle infrastutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Asti:	piogge alluvionali del 26 e del 27 ottobre 2024; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di: Mombaldone, Serole;
Provincia di Cuneo:	piogge alluvionali del 26 e del 27 ottobre 2024; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di: Castelletto Uzzone, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

25A01359

DECRETO 26 febbraio 2025.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Sauris» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione del 19 aprile 2010.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto l'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014, in particolare, l'art. 7, che stabilisce le relative procedure della modifica temporanea di un disciplinare di un'indicazione geografica;

Visto il regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione del 19 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 98 - del 20 aprile 2010, con il quale è stata iscritta nel registro delle deno-

minazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «Normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il piano di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2024, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 4 del dicembre 2023;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale n. 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 22 aprile 2023;

Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2023;

Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163 del 14 luglio 2023;

Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2023;

Vista l'ordinanza 19 febbraio 2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 1/2024, di proroga delle misure di cui all'ordinanza n. 5/2023 del 24 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2024;

Vista l'ordinanza 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2/2024, recante misure speciali di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2024;

Vista l'ordinanza 29 agosto 2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 3/2024, recante peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 30 agosto 2024;

Vista l'ordinanza 23 settembre 2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4/2024, di proroga, con modifiche, all'ordinanza n. 3/2024, recante: «Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 226 del 26 settembre 2024;

Vista l'ordinanza 2 ottobre 2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2024, recante misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 4 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2656 della Commissione del 4 ottobre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2825 della Commissione del 29 ottobre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2886 della Commissione del 12 novembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2928 della Commissione del 20 novembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C 1504 - del 18 dicembre 2023, relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («Orientamenti sulla PSA»);

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)* del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale autorità centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AA.SS.LL.;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Considerato che la peste suina africana è una malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9, del regolamento (UE) 2016/429 «Normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris» di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati

e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dai produttori di «Prosciutto di Sauris» IGP, iscritti al sistema di controllo, acquisita con protocollo n. 0062543 dell'11 febbraio 2025, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 «Metodi di ottenimento del Prosciutto di Sauris» del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento del valore massimo del peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 25%, dei suini inviati alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di criticità che coinvolge la filiera suinicola della IGP «Prosciutto di Sauris»;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della IGP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di «Prosciutto di Sauris» IGP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della IGP;

Considerato che gli stessi produttori iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», 1° febbraio 2024, avevano presentato una domanda di modifica temporanea del disciplinare della IGP «Prosciutto di Sauris», sempre relativa alle conseguenze della peste suina africana sugli allevamenti suini, con la richiesta di aumentare il valore massimo del peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15%;

Considerato che detta richiesta di modifica temporanea è stata approvata con decreto n. 0074535 del 15 febbraio 2024, per dodici mesi dalla data di pubblicazione nel sito del Ministero;

Considerato, altresì, che le sopra citate condizioni, determinate dalla peste suina africana, allo stato, non appaiono sostanzialmente mutate rispetto al quadro già presente;

Vista la dichiarazione, resa in data 6 febbraio 2025 da IFCQ Certificazioni s.r.l., organismo di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», attestante che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, le partite di suini di peso vivo medio comprese tra 176,01 kg e 200,00 kg sono state 20.989 su un totale di partite avviate alla macellazione di 59.180, pari quindi a 35,47% del totale e che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, gli allevamenti che hanno consegnato suini con peso vivo medio in partita tra 176,01 kg e 200,00 kg sono stati 2.079 su un totale di 2.354 allevamenti che hanno avviato animali alla macellazione ai fini IGP nel periodo considerato, pari quindi a 88,32% del totale;

Considerato che tale numero sta progressivamente aumentando, a causa delle disposizioni imposte per contrastare la diffusione della peste suina africana;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per almeno dodici mesi, un incremento significativo dei suini, che potrebbero essere esclusi dalla filiera del «Prosciutto di Sauris» IGP a causa del loro peso di macellazione, imposto dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della filiera e dei soggetti iscritti, nel limite massimo del 15% del valore massimo del peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 come già approvato con il decreto n. 0074535 del 15 febbraio 2024 sopra richiamato, e fermo restando il valore minimo pari a meno 10%, con riferimento al peso medio della partita (peso vivo);

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dai proponenti la domanda di modifica temporanea, relativamente all'aumento del valore massimo del peso medio per partita (peso vivo), nei limiti sopra indicati;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana;

Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, acquisita al protocollo n. 0086543 del 25 gennaio 2025, che conferma quanto comunicato dai proponenti la domanda sopra citata e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Sauris», ai sensi del citato art. 24, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1143;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Sauris» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2010, è modificato come di seguito riportato:

Art. 5.

«- Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a kg. 160, più 15% o meno 10% e, quindi, deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra kg. 144 e kg. 184».

Il presente decreto, recante il rinnovo della modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris», sarà in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per dodici mesi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A01360

DECRETO 26 febbraio 2025.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Roma al «CO.GE.MO. Roma».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Viste le integrazioni alla citata direttiva dipartimentale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica emanate con decreto ministeriale n. 150351 del 29 marzo 2024, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 11 aprile 2024 al n. 255 e con decreto ministeriale n. 260758 dell'11 giugno 2024, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 13 giugno 2024 al n. 437;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002 avente ad oggetto «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005 recante «Modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante «Nuova disciplina sull'affidamento dei Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2012, avente ad oggetto il rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998;

Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2019 relativo all'adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB).

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonché dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche;

Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che prevede l'adozione di Piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli *stock* ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*);

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 15, paragrafo 2;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2587 della Commissione del 18 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Unionale del 30 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus spp.*) in alcune acque territoriali italiane, fino al 31 dicembre 2025;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0053150 del 2 febbraio 2023 con il quale è stato adottato il «Piano nazionale di gestione dei rigetti degli *stock* della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*) sin d'ora vongola, redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013»;

Vista la nota prot. n. 0057212 del 6 febbraio 2024, con la quale la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, al fine di dare continuità ai programmi delle attività di gestione e di tutela che i singoli consorzi hanno previsto per l'anno 2024, ha comunicato la proroga dell'affidamento per l'intero anno in corso;

Vista l'istanza con la quale il CO.GE.MO. Roma ha richiesto di rinnovare allo stesso l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Roma, trasmessa in data 28 novembre 2024, assunta al protocollo n. 0630400 del successivo 29 novembre 2024;

Considerata la necessità di procedere ad una valutazione di carattere tecnico-scientifico propedeutica alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Roma;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2017, n. 0024824, con il quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il C.N.R. - I.R.BIM. - Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - di Ancona, finalizzato all'elaborazione di un progetto comune per predisporre uno studio propedeutico al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione;

Considerato che, in virtù della convenzione con il C.N.R. - I.R.BIM. di Ancona, la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ha trasmesso al medesimo istituto l'istanza di rinnovo e la documentazione prodotta dal Consorzio, al fine di acquisire la prevista valutazione tecnico-scientifica e di un parere sull'eventuale possibilità di rinnovo dell'affidamento della gestione al consorzio;

Visto il parere pervenuto in data 19 dicembre 2024, con il quale il C.N.R. - I.R.BIM. di Ancona, all'esito della valutazione della documentazione acquisita, della disamina tecnico-scientifica della stessa ed in relazione alla collaborazione del Consorzio per la realizzazione dei *survey* scientifici nazionali, volti a valutare lo stato della risorsa, ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi per ulteriori cinque anni al Co.Ge.Mo. Roma, ritenendo, tra l'altro, che l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi al Consorzio rappresenti una priorità da tutelare per il mantenimento del settore di pesca di cui trattasi;

Vista la richiesta di integrazione documentale formulata al CO.GE.MO. Roma dall'ufficio dirigenziale non generale PEMAC III in data 17 febbraio 2025 - prot. n. 72751;

Vista la nota del CO.GE.MO. Roma del 19 febbraio 2025, assunta al prot. 76485 di pari data, con la quale lo stesso ha reso nota l'imminente modifica dello statuto del Consorzio ai fini della modifica del termine di cui all'art. 2611 del codice civile;

Considerato che il suddetto Consorzio di gestione dei molluschi bivalvi di Roma, con idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ha reso noto l'elenco dei consorziati e attestato l'appartenenza allo stesso - alla data dell'istanza di rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Roma, trasmessa in data 28 novembre 2024, assunta la protocollo n. 0630400 del successivo 29 novembre 2024 - di un numero di soci rappresentativi di altrettante imprese titolari di unità navali autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Roma non inferiore a quello in percentuale previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2002, sopra richiamato, poiché ad esso Consorzio risultano aderire imprese titolari di n. 10 (dieci) unità navali sulle n. 20 (venti) autorizzate, nell'ambito compartimentale, alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica - così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, in «draghe meccaniche comprese le turbo soffianti (HMD)» nonché imprese titolari di n. 47 (quarantasette) unità navali sulle n. 71 (settantuno) autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con rastrello da natante - così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, in «draga meccanizzata (DRB)»;

Vista e valutata tutta la documentazione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 14 aprile 2005, recante «Modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione», allegata alla istanza di cui al paragrafo che precede;

Considerata la necessità di continuare ad assicurare una gestione razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Roma in cui è già stato istituito e riconosciuto il consorzio di gestione, così da assicurare un'omogenea applicazione delle modalità di prelievo per tutte le imprese operanti;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Roma è stata già affidata, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Roma, in sigla CO.GE.MO. Roma, da ultimo con decreto ministeriale 19 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2009 e prorogata con decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2012, citato in premessa;

Tenuto conto che il numero complessivo delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2, decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) è di n. 20, giusta la precorsa corrispondenza con gli uffici della Commissione europea di cui all'elenco draghe (24 tra Roma e Gaeta), allegato al decreto direttoriale prot. n. 0053150 del 2 febbraio 2023 con il quale è stato adottato il «Piano nazionale di gestione dei rigetti degli *stock* della vongola *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*)»; e che il numero complessivo delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con rastrello da natante - così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, in «draga meccanizzata (DRB)» è di n. 71;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili, la gestione della pesca della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa, come peraltro risulta anche dal citato parere favorevole espresso dal CNR-IRBIM, in data 19 dicembre 2024;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della più ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino oltre che della sostenibilità socio economica del segmento di pesca di cui trattasi;

Considerato che il CO.GE.MO. Roma, nel perseguimento degli interessi testé sopra citati, ha correttamente osservato il cronoprogramma di tutte le misure da adottare in virtù dell'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli *stock* della vongola - *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), rispettando la riduzione dello sforzo di pesca, individuando i punti di sbarco presso ogni porto ed adottando le misure di controllo e gestione dell'attività di pesca attraverso l'introduzione del sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare di ciascuna unità;

Tutto quanto sopra visto, valutato, ritenuto e considerato;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione delle disposizioni vigenti in materia nonché, in particolare, di quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 5 agosto 2002 nonché dell'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2012, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Roma, è rinnovata sino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero, nell'ipotesi di idonea modifca statutaria comunicata tempestivamente a questo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ulteriori cinque anni, a far data dall'adozione del presente decreto, a favore del locale consorzio - Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Roma - in sigla «CO.GE.MO. Roma» - cui aderiscono imprese titolari di n. 10 unità, sulle previste n. 20 imbarcazioni autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica - così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, in «draghe meccaniche comprese le turbo soffianti (HMD)», nonché imprese titolari di n. 47 unità, sulle previste n. 71 imbarcazioni autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con rastrello da natante - così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, in «draga meccanizzata (DRB)».

2. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il CO.GE.MO. Roma è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto.

Art. 2.

1. Il CO.GE.MO. Roma propone al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed al Capo del Compartimento marittimo di Roma, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

2. Le misure tecniche di gestione devono essere necessariamente corredate dal motivato parere reso dall'istituto scientifico di riferimento di cui al punto 5.13 del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrello a natante, citato nelle premesse.

Art. 3.

1. Il CO.GE.MO. Roma, in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, promuovere l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle imbarcazioni.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal CO.GE.MO. Roma, così come formalizzate, sono obbligatorie anche per le imprese non aderenti al Consorzio ed operanti nell'ambito del Compartimento marittimo di Roma.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dal CO.GE.MO. Roma della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del capo del Compartimento marittimo di riferimento ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 6.

1. Il Consorzio CO.GE.MO. Roma ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme unionali e nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al paragrafo 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al Consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini della valutazione della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Roma, il CO.GE.MO. Roma è tenuto ad affidare l'incarico ad un istituto scientifico, esperto in materia di valutazione dei molluschi, riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il CO.GE.MO. Roma è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di Roma, il programma delle attività di gestione e di tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

3. Il CO.GE.MO. Roma ha l'obbligo di proseguire ed implementare la messa in opera di misure gestionali efficaci a garantire una sostenibilità ecologica e socioeconomica, e continuare il lavoro di reportistica svolto nell'ultimo decennio.

4. Fondamentale è la trasmissione di dati esaustivi al Ministero, senza i quali verrebbe meno qualsiasi presupposto per la realizzazione di futuri piani di gestione. È indispensabile che il Consorzio di gestione garantisca la raccolta dei dati di pesca (allegato A al decreto ministeriale 29 gennaio 2018), per ciò che riguarda sia lo sforzo di pesca (ore di pesca effettive) che i quantitativi di cattura, informazioni che rappresentano il presupposto essenziale su cui impostare le varie misure gestionali.

5. Al fine di consentire al Consorzio di gestione il corretto adempimento degli oneri di cui al precedente comma 4 tutte le imprese autorizzate alla gestione di unità da pesca dedite alla cattura di molluschi bivalvi con gli attrezzi di cui al presente decreto all'interno del compartimento marittimo di Roma sono tenute a fornire al Consorzio medesimo i dati citati nel suddetto comma 4, secondo un cronoprogramma messo a punto dal CO.GE.MO. e adottato con ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di Roma.

Art. 8.

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Capo del Compartimento marittimo di Roma nonché le Associazioni nazionali di categoria può revocare l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi al CO.GE.MO. Roma nei casi in cui, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statuarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del medesimo Consorzio o altre circostanze determini il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi previsti dalla pertinente normativa di settore.

Art. 9.

1. Il Consorzio, dovrà adeguare la propria denominazione sociale a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2002.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2025

Il direttore generale: ABATE

25A01361

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 dicembre 2024.

Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione delle borse di studio per i tirocini formativi svolti nell'anno 2024 presso gli uffici giudiziari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari;

Visti i commi 8-*bis* ed 8-*ter* del predetto art. 73, come introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», a norma dei quali è attribuita agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, attribuita sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, resesi disponibili annualmente, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli *stage* formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerate le risorse finanziarie disponibili, per il corrente esercizio finanziario, sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e sul fondo di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 16 settembre 2008;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul capitolo 1543 polizia giudiziaria 01 «Spese relative ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari» - Missione 6 «Giusti-

zia» - U.d.V. 1.2 «Giustizia civile e penale» - Azione 6 «Funzionamento uffici giudiziari» - C.d.R. «Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi», a seguito delle variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, disposte con decreto del Ministro della giustizia del 19 novembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è determinato, per l'anno 2024, nel limite di euro 5.360.858, comprensivo degli importi necessari alle esigenze di cui all'art. 2.

2. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 22 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 2024 a valere sulle residue disponibilità del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del fondo di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 16 settembre 2008 in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 2.

Misure relative agli aventi diritto per il tirocinio svolto nell'anno 2023

1. La Direzione generale dei magistrati provvede alla definizione delle eventuali posizioni degli aventi diritto per l'assegnazione delle borse di studio relative al tirocinio svolto nel corso dell'anno 2023 presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 3.

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio per i tirocini formativi dell'anno 2024

1. Le borse di studio sono attribuite ai soggetti che ne fanno richiesta secondo le indicazioni e i requisiti dettagliati in apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.

2. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'art. 4, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

3. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite dallo Stato o da altri enti pubblici e privati.

Art. 4.

Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale.

2. La graduatoria verrà predisposta sulla base delle domande di borsa di studio presentate ai sensi della circolare della Direzione generale dei magistrati di cui all'art. 3 comma 1, ed in seguito a validazione delle stesse da parte della Corte di cassazione, delle Corti di appello della Procura generale presso la Corte di cassazione e delle Procure generali presso le Corti di appello, nonché del segretario generale della giustizia amministrativa – validazione che avverrà entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ai fini della formazione della graduatoria si terrà conto del valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. In caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.

3. Entro i quaranta giorni successivi alla scadenza del termine per la validazione delle domande, ai sensi del comma precedente, verrà predisposta una graduatoria nell'ambito delle domande presentate e validate. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 1.

4. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 1, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nell'anno 2024.

5. L'amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate nella circolare della Direzione generale dei magistrati di cui all'art. 3, comma 1. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio, di cui al periodo precedente, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.

Art. 5.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, nel prosieguo «GDPR»), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,

n. 101, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio I *Status* giuridico ed economico, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio I, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'Ufficio I.

Art. 6.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 30 dicembre 2024

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 449

25A01391

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 gennaio 2025.

Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo scurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Visto l'accordo di partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la disposizione della sezione 2.1. della comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 della Commissione europea, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», e successive modificazioni (c.d. *Temporary Crisis Framework o TCF*), che ha previsto l'esonero «Decontribuzione Sud», nonché la successiva decisione C(2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024 con la quale la Commissione europea ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 31 dicembre 2024 esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, recante «Assegnazione di risorse al Ministero dello sviluppo economico per contratti di sviluppo nelle Zone economiche speciali (ZES), ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36»;

Visto il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive;

Visto il documento «Metodologia e criteri di selezione delle operazioni» del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato con procedura scritta prot n. 8528 del 22 giugno 2023 del Comitato di sorveglianza;

Visto il sistema di gestione e controllo *ex* art. 69 del regolamento (UE) 1060/2021, All. XVI del regolamento (UE) 2021/1060 del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» e, in particolare, il Capo III del decreto-legge che istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, costituita dai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» e in particolare l'art. 24, che introduce un esonero contributivo definito «Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»;

Vista la previsione, contenuta nel comma 10 dell'art. 24, secondo cui «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, e modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite dispesa di cui al comma 7»;

Tenuto conto delle esigenze di riprogrammazione del PN giovani, donne e lavoro 2021-2027 e dei termini del relativo *iter* di approvazione da parte della Commissione europea;

Vista la previsione, contenuta nel comma 7, secondo periodo, dell'art. 24, secondo cui «l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10»;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione delle modalità attuative dell'esonero, nonché delle modalità con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati dell'attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce: i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», anche con riferimento alle forme e ai requisiti della comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7 del medesimo art. 24 del decreto n. 60 del 2024, in coerenza con quanto previsto dall'accordo di partenariato 2021 - 2027 e con i contenuti e gli obiettivi specifici del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, nonché le attività e competenze rimesse ad INPS in qualità di soggetto gestore.

Art. 2.

Esonero contributivo c.d. «Bonus zona economica speciale unica per il Mezzogiorno»

1. In attuazione dell'art. 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, in una delle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

3. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo.

4. L'esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

5. Il beneficio di cui al presente articolo si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Art. 3.

Misura e condizioni particolari di fruizione dell'esonero

1. L'ammontare dell'agevolazione è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'art. 24, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. La fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

3. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e quanto declinato nell'art. 1, commi 1175-1176, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio

1. Ai fini dell'ammissione all'esonero, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 inoltrano domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dal suddetto Istituto con apposite istruzioni.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell'impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l'assunzione incentivata;

b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

d) retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

3. Le domande sono verificate dall'INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2 tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell'esonero di cui all'art. 2. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione. La quantificazione è funzionale all'aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Art. 5.

Controlli e sanzioni

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo di cui all'art. 2 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

2. A tal fine l'INPS provvede ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dall'erogazione dell'esonero di cui al presente decreto, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al primo periodo dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all'art. 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024, l'INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2025

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti Il 20 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 151

25A01452

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «D.A.L. Music società cooperativa in liquidazione», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze della revisione effettuata dalla Confederazione cooperative italiane, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «D.A.L. Music società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si rileva che l'ultimo bilancio depositato, relativo al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte

di un attivo patrimoniale di euro 21.568,00, si riscontra una massa debitoria di euro 125.350,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 103.782,00;

Considerato che in data 17 dicembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la nota del 6 luglio 2023, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha comunicato che la società in argomento non è più iscritta negli elenchi della stessa dal 17 maggio 2023;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1 lettera *c)* ed *e)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «D.A.L. Music società cooperativa in liquidazione», con sede in Alessandria (codice fiscale 02134190061), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Ziccardi, nato a Torino il 5 agosto 1968 (codice fiscale ZCCMRC68M05L219O), ivi domiciliato in corso Svizzera, n. 30.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01362

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Riabilitare onlus impresa sociale cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Riabilitare onlus impresa sociale cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 44.590,00, si riscontra una massa debitoria di euro 283.452,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 238.862,00;

Considerato che in data 9 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Riabilitare onlus impresa sociale cooperativa a r.l.», con sede in Bari (codice fiscale 07250970725), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Valerio Lupo, nato a Taranto il 2 settembre 1967 (codice fiscale LPUVLR67P02L049O), ivi domiciliato in via Lanza, n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01363

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Maria società cooperativa», in Cassinasco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze della revisione effettuata dalla Confederazione cooperative italiane, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Santa Maria società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2020, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 34.703,00, si riscontra una massa debitoria di euro 153.930,00 e un patrimonio netto negativo di euro - 120.331,00;

Considerato che in data 14 gennaio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota dell'11 aprile 2023, con la quale l'Associazione nazionale di rappresentanza ha comunicato che la società in argomento non è più iscritta negli elenchi della stessa dal 22 settembre 2021;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Santa Maria società cooperativa», con sede in Cassinasco (AT) (codice fiscale 01647840055), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Samantha Grassi, nata a Novara il 25 novembre 1978 (codice fiscale GRSSNT78S65F952L), ivi domiciliata in via Dolores Bello, n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01364

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «SOM. SAT. Service società cooperativa in liquidazione», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa SOM. SAT. Service società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 11.169,00, si riscontra una massa debitoria di euro 266.325,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 255.156,00;

Considerato che in data 10 settembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «SOM. SAT. Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Piacenza (PC) (codice fiscale 01418940332), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Isabella Grassi, nata a Parma (PR) il 28 gennaio 1968 (codice fiscale GRSSLL68A68G337D), ivi domiciliata in strada al Ponte Caprazucca, n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01365

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «T.S.G. società cooperativa», in Argelato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «T.S.G. società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 41.585,00, si riscontra una massa debitoria di euro 221.641,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -181.929,00;

Considerato che in data 17 giugno 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «T.S.G. società cooperativa», con sede in Argelato (BO) (codice fiscale 03578581203), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mattia Berti, nato a Bologna (BO) il 31 maggio 1968 (codice fiscale BRTMTT68E31A944P), ivi domiciliato in via S. Stefano n. 11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01366

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casa Naturale società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», in San Marco in Lamis e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Casa naturale cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostan-

ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 21.143,00, si riscontra una massa debitoria di euro 98.140,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -76.997,00;

Considerato che in data 20 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Casa naturale società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», con sede in San Marco in Lamis (FG) (codice fiscale 03840720712), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Gregorio Massimo Marciello, nato a Foggia il 30 giugno 1972 (codice fiscale MRC MGR 72H30 D643X), ivi domiciliato in viale XXIV Maggio n. 43.

Art. 2.

1. Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01367

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agri's - società cooperativa agricola in liquidazione», in Eboli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Agri's – società cooperativa agricola in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, dalla quale si evidenzia il perdurare di una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 6.705,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.133.255,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.126.550,00;

Considerato che l'inopportunità che la liquidazione dell'impresa prosegua al di fuori di un contesto concorsuale è, altresì, rilevata sulla base di titoli esecutivi giudiziali posti in esecuzione da due fornitori, le cui procedure si sono concluse in un nulla di fatto conducendo, conseguentemente, alla presentazione di un'istanza di fallimento che è sfociata in una declaratoria, poi reclamata e revocata sulla base esclusiva della non fallibilità dell'impresa *de qua*;

Considerato che in data 19 agosto 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati a mezzo posta elettronica certificata;

Considerato che in data 5 settembre 2022 il legale rappresentante, a mezzo dei suoi procuratori legali, ha fatto pervenire articolate controdeduzioni nelle quali portava a conoscenza dell'amministrazione la pendenza di due

procedimenti per la composizione di crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge n. 3/2012, in capo a due soci e forniva una situazione contabile aggiornata al 24 agosto 2022;

Considerato che l'amministrazione riscontrava le controdeduzioni in data 23 settembre 2022, non ritenendo superata la condizione di insolvenza strutturale, anche alla luce delle ulteriori produzioni documentali;

Considerato che lo stralcio del credito relativo alla posizione del socio Vincenzo Concilio, avvenuta a causa della predetta procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha aggravato la crisi in cui versa la cooperativa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Agri's - società cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Eboli (SA), (codice fiscale n. 04832120655), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maria Giovanna De Guglielmo, nata ad Avellino (AV) il 2 luglio 1985 (codice fiscale DGGMGV85L42A509R), ivi domiciliata in via Modestino del Gaizo, n. 51.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01406

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Castagna società cooperativa a r.l.», in Villanova Monteleone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Castagna società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 41.691,00, si riscontra una massa debitoria di euro 63.154,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -31.906,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, oggetto di contenzioso da parte dei dipendenti;

Considerato che in data 20 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la nota del 16 febbraio 2024, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha reso nota la cancellazione dai propri elenchi della società in argomento;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Castagna società cooperativa a r.l.», con sede in Villanova Monteleone (SS) (codice fiscale 02071730903), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ugo Fenu, nato a Cagliari (CA) il 10 gennaio 1985 (codice fiscale FNE GUO 85A10 B354Q) ed ivi domiciliato, piazza Deffenu n. 9.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01407

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ideacenter società cooperativa a r.l.», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Ideacenter società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze del supplemento di revisione dell'associazione di rappresentanza, dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia un patrimonio netto con un valore negativo pari a euro - 69.170,00 e l'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, dato il rapporto tra attivo patrimoniale, pari euro 38.603,00, e massa debitoria, pari a euro 104.442,00;

Considerato che la cooperativa risulta non essere più aderente alla Confederazione cooperative italiane dal 15 giugno 2021;

Considerato che in data 30 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che questa autorità di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale sia presso la propria residenza, non disponendo la società cooperativa di un indirizzo di posta elettronica certificata;

Considerato che la raccomandata è stata consegnata in data 13 gennaio 2023, determinando il perfezionamento della procedura di notificazione e che non sono stato formulate osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ideacenter società cooperativa a r.l.» con sede in Sassari (codice fiscale 02528100908), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessio Bonino, nato a Cagliari (CA) il 27 aprile 1985 (codice fiscale BNNLSS85D27B354Q), domiciliato in Arbus (SU), via Repubblica n. 41.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01408

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 marzo 2025.

Modifica dell'inserimento del medicinale «Crizotinib» (Xalkori) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento del linfoma anaplastico ALK+. (Determina n. 275/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 26566/2022 del 7 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 60 del 12 marzo 2022, relativa all'inclusione del medicinale «Crizotinib» (Xalkori) nel suddetto elenco per il trattamento dei pazienti con linfoma anaplastico ALK+, per un periodo di dodici mesi;

Vista la determina AIFA n. 434/2024 del 30 agosto 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 210 del 7 settembre 2024, relativa alla proroga dell'inserimento del medicinale «Crizotinib» (Xalkori) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei pazienti con linfoma anaplastico ALK+, per un periodo di sei mesi;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 17, 18, 19, 20 e 21 febbraio 2025 - stralcio verbale n. 14;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 5 marzo 2025, n. 17;

Ritenuto, pertanto, di disporre la permanenza senza alcun limite temporale dell'inserimento del medicinale «Crizotinib» (Xalkori) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento del linfoma anaplastico ALK+;

Determina:

Art. 1.

1. La modifica dell'inserimento del medicinale CRIZOTINIB (Xalkori), di cui alle determina AIFA n. 26566/2022 del 7 marzo 2022 e n. 434/2024 del 30 agosto 2024 citate in premessa, disponendone la permanenza senza alcun limite temporale nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei pazienti con linfoma anaplastico ALK+, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO *1*

Denominazione: «Crizotinib» (Xalkori).

Indicazione terapeutica: trattamento del linfoma anaplastico ALK+.

Criteri di inclusione:

1. Linfoma anaplastico ALK+ diagnosticato con IHC or FISH;

2. Malattia refrattaria o recidiva dopo almeno un precedente regime chemioterapico;

3. Intolleranza o controindicazione al trattamento con Brentuximab vedotin;

4. Adeguata funzione d'organo:

AST e ALT≤ 2.5 x upper limit of normal (ULN);

bilirubina totale sierica ≤ 1.5 x ULN (ad eccezione dei pazienti con sindrome di Gilbert documentata);

creatinina ≤ 1.5 x ULN;

conta assoluta dei neutrofili (ANC) ≥ 1000/µL;

Hb ≥ 9.0 g/dL (in caso di coinvolgimento del midollo osseo i valori di Hb non devono essere considerati);

piastrine ≥ 50.000/µL.

Criteri di esclusione:

1. Anamnesi di malattia cardiaca non controllata: infarto del miocardio, angina o ipertensione arteriosa non controllate, aritmia ventricolare significativa, prolungamento patologico del QTc, precedente episodio di sincope;

2. Gravidanza e allattamento;

3. Uso di farmaci o cibi potenti inibitori, induttori o substrati del citocromo CYP3A4.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: «Crizotinib» 250 mg BID fino a progressione di malattia o tossicità inaccettabile.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico:

funzionalità midollare al basale e ogni 3-4 settimane;

funzionalità cardiaca (con ECG e ecocardiogramma) al basale e ogni 4 settimane;

funzionalità renale (azotemia, creatinina e elettroliti ematici) ogni 3-4 settimane;

visita oculistica al basale e in caso di insorgenza di comparsa di difetti del campo visivo.

25A01508

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2025.

Modifica del provvedimento 5 giugno 2019, concernente le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Provvedimento n. 66).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, l'avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi vice segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito «regolamento»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», (di seguito «Codice»);

Visto l'art. 110 del Codice così come novellato dall'art. 44, comma 1-*bis*, della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR nella parte in cui prevede che «Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale». «Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera *d)*, del presente codice»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare, l'art. 20, comma 1, secondo cui «Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere *c)* ed *e)*, 9, paragrafo 2, lettera *b)* e 4, nonché al Capo IX del regolamento (UE) 2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede al loro aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma è adottato entro sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica»;

Viste le prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici, allegato n. 4 al provvedimento che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali che risultano compatibili con il regolamento e con il decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento del Codice, del 5 giugno 2019 (doc. web 9124510, di seguito «Prescrizioni»);

Visto, in particolare, il punto 4.11.3, lettera *bb)* delle predette Prescrizioni il quale prevede che: «Quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati malgrado sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per raggiungerli, la conservazione e l'ulteriore utilizzo di campioni biologici e di dati genetici raccolti per la realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche, diversi da quelli originari, sono consentiti se una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone dalle quali può essere o è stato acquisito il consenso informato e:

[...]

bb) ovvero il programma di ricerca, preventivamente oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, è sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'art. 36 del regolamento (UE) 2016/679»;

Considerato che il richiamato punto 4.11.3, lett. *bb)* delle Prescrizioni riguarda la fattispecie della conservazione e dell'ulteriore utilizzo di campioni biologici e di dati genetici precedentemente raccolti, per la realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche diversi da quelli originari per lo svolgimento dei quali non sussiste una idonea base normativa né è possibile arruolare pazienti in grado di fornire il proprio consenso;

Ritenuto che il punto 4.11.3, lett. *bb)* delle Prescrizioni, giusta la richiamata modifica dell'art. 110 del Codice, sia ora con esso incompatibile;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo n. 101 del 2018, occorra aggiornare il predetto punto 4.11.3, lett. *bb)* affinché risulti compatibile con la richiamata disposizione del Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dispone che la lettera *bb)* del punto 4.11.3 delle Prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici, allegato n. 4 al provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati sia modificata sostituendo le parole:

«ovvero il programma di ricerca, preventivamente oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, è sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'art. 36 del regolamento (UE) 2016/679»;

con le parole:

«nel rispetto di quanto indicato all'art. 110, comma 1, seconda parte del Codice».

Roma, 13 febbraio 2025

Il Presidente e relatore: STANZIONE

Il vice segretario generale: FILIPPI

25A01405

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac sodico, «Atlimarbai», cod. MCA/2023/39.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 70 del 24 febbraio 2025

Procedura europea n. DE/H/7763/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ATLIMARBAI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Inniscarra, Main Street, Rathcoole, Co. Dublino D24 E029, Irlanda.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«10 mg/g gel» 1 tubo in al da 30 g - A.I.C. n. 051293013 (in base 10) 1JXBUP (in base 32);

«10 mg/g gel» 1 tubo in al da 50 g - A.I.C. n. 051293025 (in base 10) 1JXBV1 (in base 32);

«10 mg/g gel» 1 tubo in al da 60 g - A.I.C. n. 051293037 (in base 10) 1JXBVF (in base 32);

«10 mg/g gel» 1 tubo in al da 100 g - A.I.C. n. 051293049 (in base 10) 1JXBVT (in base 32);

«10 mg/g gel» 1 tubo in al da 120 g - A.I.C. n. 051293052 (in base 10) 1JXBVW (in base 32);

«10 mg/g gel» 1 tubo in al da 150 g - A.I.C. n. 051293064 (in base 10) 1JXBW8 (in base 32).

Principio attivo: diclofenac sodico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Merckle GmbH - Graf-Arco-Str.3, 89079 Ulm, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01368

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dalbavancina, «Dalbavancina Teva», cod. MCA/2023/256.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 71 del 24 febbraio 2025

Procedura europea n. DK/H/3463/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DALBAVANCINA TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi (NL);

confezione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051241014 (in base 10) 1JVS1Q (in base 32);

principio attivo: dalbavancina.

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Famar Health Care Services Madrid S.A.U;

Avenida de Leganés, 62, Poligono Industrial Urtinsa I, 28923 Alcorcón - Madrid, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 29 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01369

Rettifica della determina AAM/PPA n. 855/2024 del 25 ottobre 2024, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 39/2025 del 17 gennaio 2025

La determina AAM/PPA n. 855/2024 del 25 ottobre 2024, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 15 novembre 2024, relativa al medicinale TADALAFIL SANDOZ è rettificata mediante la correzione del regime di rimborsabilità relativa alle confezioni riportate di seguito, nel seguente modo:

ove si legge:

Classificazione della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn);

leggasi:

Classificazione della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

044630313 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PVDC/AL= C;

044630325 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PVDC/AL = C;

044630337 - «10 mg compresse rivestite con film» 4 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PVDC/AL= C;

044630349 «10 mg compresse rivestite con film» 12 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PVDC/AL = C(nn);

044630352 - «20 mg compresse rivestite con film» 2 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PVDC/AL = C;

044630364 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PVDC/AL = C;

044630376 - «20 mg compresse rivestite con film» 8 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PVDC/AL = C;

044630388 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PVDC/AL = C(nn);

044630390 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PVDC/AL = C(nn).

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio (VA) - Italia (codice fiscale 00795170158).

Codice pratica: C1A/2024/468 *bis*.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono fatti salvi gli effetti *medio tempore* derivanti dalla determina AAM/PPA n. 855/2024 del 25 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 15 novembre 2024.

25A01392

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Medical Valley», cod. MCA/2022/139.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 54 dell'11 febbraio 2025

Procedura europea n. SE/H/2292/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DABIGATRAN ETEXILATO MEDICAL VALLEY, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Medical Valley Invest AB, con sede legale e domicilio fiscale in Brädgårdsvägen 28, 23632 Höllviken, Svezia.

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629018 (in base 10) 1K7LYU (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629020 (in base 10) 1K7LYW (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629032 (in base 10) 1K7LZ8 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629044 (in base 10) 1K7LZN (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629057 (in base 10) 1K7M01 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629069 (in base 10) 1K7M0F (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629071 (in base 10) 1K7M0H (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629083 (in base 10) 1K7M0V (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629095 (in base 10) 1K7M17 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629107 (in base 10) 1K7M1M (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629119 (in base 10) 1K7M1Z (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629121 (in base 10) 1K7M21 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629133 (in base 10) 1K7M2F (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629145 (in base 10) 1K7M2T (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629158 (in base 10) 1K7M36 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629160 (in base 10) 1K7M38 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051629172 (in base 10) 1K7M3N (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629184 (in base 10) 1K7M40 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629196 (in base 10) 1K7M4D (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629208 (in base 10) 1K7M4S (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629210 (in base 10) 1K7M4U (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629222 (in base 10) 1K7M56 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629234 (in base 10) 1K7M5L (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629246 (in base 10) 1K7M5Y (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629259 (in base 10) 1K7M6C (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629261 (in base 10) 1K7M6F (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629273 (in base 10) 1K7M6T (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629285 (in base 10) 1K7M75 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629297 (in base 10) 1K7M7K (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629309 (in base 10) 1K7M7X (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629311 (in base 10) 1K7M7Z (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629323 (in base 10) 1K7M8C (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629335 (in base 10) 1K7M8R (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051629347 (in base 10) 1K7M93 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629350 (in base 10) 1K7M96 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629362 (in base 10) 1K7M9L (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629374 (in base 10) 1K7M9Y (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629386 (in base 10) 1K7MBB (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629398 (in base 10) 1K7MBQ (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629400 (in base 10) 1K7MBS (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629412 (in base 10) 1K7MC4 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629424 (in base 10) 1K7MCJ (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629436 (in base 10) 1K7MCW (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629448 (in base 10) 1K7MD8 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629451 (in base 10) 1K7MDC (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629463 (in base 10) 1K7MDR (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629475 (in base 10) 1K7MF3 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629487 (in base 10) 1K7MFH (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051629499 (in base 10) 1K7MFV (in base 32).

Principio attivo: dabigatran etexilato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsa S.A. - Avenida Miralcampo 7, Poligono Industrial Miralcampo - Azuqueca De Henares, Guadalajara, 19200, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629018 (in base 10) 1K7LYU (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629020 (in base 10) 1K7LYW (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629032 (in base 10) 1K7LZ8 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629044 (in base 10) 1K7LZN (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629057 (in base 10) 1K7M01 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629069 (in base 10) 1K7M0F (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629071 (in base 10) 1K7M0H (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629083 (in base 10) 1K7M0V (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629095 (in base 10) 1K7M17 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629107 (in base 10) 1K7M1M (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629119 (in base 10) 1K7M1Z (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629121 (in base 10) 1K7M21 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629133 (in base 10) 1K7M2F (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629145 (in base 10) 1K7M2T (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629158 (in base 10) 1K7M36 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629160 (in base 10) 1K7M38 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051629172 (in base 10) 1K7M3N (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico e fisiatra.

Confezioni:

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629184 (in base 10) 1K7M40 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629196 (in base 10) 1K7M4D (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629208 (in base 10) 1K7M4S (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629210 (in base 10) 1K7M4U (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629222 (in base 10) 1K7M56 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629234 (in base 10) 1K7M5L (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629246 (in base 10) 1K7M5Y (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629259 (in base 10) 1K7M6C (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629261 (in base 10) 1K7M6F (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629273 (in base 10) 1K7M6T (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629285 (in base 10) 1K7M75 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629297 (in base 10) 1K7M7K (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629309 (in base 10) 1K7M7X (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629311 (in base 10) 1K7M7Z (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629323 (in base 10) 1K7M8C (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629335 (in base 10) 1K7M8R (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051629347 (in base 10) 1K7M93 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629350 (in base 10) 1K7M96 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629362 (in base 10) 1K7M9L (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629374 (in base 10) 1K7M9Y (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629386 (in base 10) 1K7MBB (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629398 (in base 10) 1K7MBQ (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629400 (in base 10) 1K7MBS (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PE-PE/AL/LDPE - A.I.C. n. 051629412 (in base 10) 1K7MC4 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629424 (in base 10) 1K7MCJ (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629436 (in base 10) 1K7MCW (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629448 (in base 10) 1K7MD8 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629451 (in base 10) 1K7MDC (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629463 (in base 10) 1K7MDR (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629475 (in base 10) 1K7MF3 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051629487 (in base 10) 1K7MFH (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051629499 (in base 10) 1K7MFV (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo.

Fatto salvo quanto previsto dalla nota 97 per l'indicazione FANV.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «*HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 giugno 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01453

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lansoprazolo, «Lansoprazolo Sun Pharma», cod. MCA/2023/238.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 57 dell'11 febbraio 2025

Procedura europea n. SE/H/2401/01-002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LANSOPRAZOLO SUN PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87 - 2132 JH, Hoofddorp, Paesi Bassi

Confezioni e A.I.C.:

«15 mg compresse orodispersibili» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531010 (in base 10) 1K4M82 (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531022 (in base 10) 1K4M8G (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531034 (in base 10) 1K4M8U (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531046 (in base 10) 1K4M96 (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531059 (in base 10) 1K4M9M (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 28x1 compresse in blister divisibile per dose Unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531061 (in base 10) 1K4M9P (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531073 (in base 10) 1K4MB1 (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531085 (in base 10) 1K4MBF (in base 32).

Principio attivo: Lansoprazolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi

Terapia S.A., 124 Fabricii Str.,

400 635 Cluj-Napoca - Romania

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni e A.I.C.:

«15 mg compresse orodispersibili» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531022 (in base 10) 1K4M8G (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531061 (in base 10) 1K4M9P (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C

Confezioni e A.I.C.:

«15 mg compresse orodispersibili» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531010 (in base 10) 1K4M82 (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531034 (in base 10) 1K4M8U (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531046 (in base 10) 1K4M96 (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531059 (in base 10) 1K4M9M (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531073 (in base 10) 1K4MB1 (in base 32);

«30 mg compresse orodispersibili» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Al/Hdpe/Pe - A.I.C. n. 051531085 (in base 10) 1K4MBF (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia Europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici

di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 settembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01454

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexmedetomidina, «Dexmedetomidina B. Braun», cod. MCA/2023/126.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 62 del 14 febbraio 2025

Procedura europea n. ES/H/0754/002-003/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DEXMEDETOMIDINA B. BRAUN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: BRAUN MELSUNGEN AG, con sede legale e domicilio fiscale in Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Germania;

confezioni:

«4 microgrammi/ml soluzione per infusione» - 10 flaconi da 50 ml in Pe A.I.C. n. 048966081 (in base 10) 1K5DNR (in base 32);

«4 microgrammi/ml soluzione per infusione» - 10 flaconi da 100 ml in Pe A.I.C. n. 048966093 (in base 10) 1K5DP3 (in base 32);

«8 microgrammi/ml soluzione per infusione» - 10 flaconi da 50 ml in Pe A.I.C. n. 048966105 (in base 10) 1K5DP3 (in base 32).

Principio attivo: dexmedetomidina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

B. Braun Medical, S.A. - Carretera de Terrassa, 121, 08191, Rubí, Barcelona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 aprile 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01455

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni e relative valutazioni; disposizioni transitorie - di cui alle misure di salvaguardia - articolo 2 della delibera n. 2 del 24 ottobre 2024 - Progetto di Piano stralcio di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale per l'assetto, la mitigazione e la gestione del rischio da alluvioni - Calabria/Lao (PSdGDAM-RisAl-Cal/L).

Si rende noto che, con delibera n. 1 del 19 febbraio 2025, la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ha deliberato i seguenti punti:

di approvare il differimento del termine di scadenza della presentazione delle osservazioni sulle perimetrazioni individuate nel Progetto di Piano, sino ad un termine congruo a consentire l'aggiornamento delle mappe di pericolosità da alluvioni e del rischio di alluvioni del PGRA entro dicembre 2025;

di adottare in tutte le aree a diverso livello di pericolosità idraulica esterne alle perimetrazioni di cui al vigente PAI la disposizione transitoria di cui alle Misure di salvaguardia - art. 2 della delibera n. 2 della Conferenza istituzionale permanente del 24 ottobre 2024 - sino all'adozione del piano;

di confermare, in ottemperanza ai compiti istituzionali dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, la disponibilità della stessa alla valutazione delle proposte di riperimetrazione corredate anche dagli esiti di incontri e di verifiche/sopralluoghi in sito.

Copia integrale della delibera n. 1 sarà consultabile sul sito web istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it - nella sezione «Pianificazione, Gestione e Programmazione», sottosezione «PAI-Piano Assetto Idrogeologico/Piano Stralcio Assetto Idrogeologico-Rischio Idraulico/Modifiche e varianti al piano assetto idrogeologico» e il presente avviso sarà pubblicato anche nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

25A01393

COMITATO AGEVOLAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 295/73 E DEL FONDO 394/81

Fondo 394/81 e quota di risorse del Fondo promozione integrata. Avviso di pubblicazione della delibera quadro del comitato agevolazioni del 28 febbraio 2025 e relativa circolare operativa n. 1/394/2025, recante «Competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale», nonché delle modifiche alla delibera quadro 11 luglio 2024 e relativa circolare operativa n. 1/394/2024, recante «Potenziamento mercati africani» e dell'aggiornamento della circolare operativa n. 4/394/2023 e di avvio della relativa attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato.

Si comunica che il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, in data 28 febbraio 2025, in attuazione dell'art. 1, commi da 463 a 469, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha adottato (i) la delibera quadro 28 febbraio 2025 recante «Condizioni, termini e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti, o esportano o si approvvigionano nell'America centrale o meridionale, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale (competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale)» e (ii) la relativa circolare operativa n. 1/394/2025 «Competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale» e (iii) ha modificato la delibera quadro 11 luglio 2024 recante «Condizioni, termini e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali (potenziamento mercati africani)» e (iv) la relativa circolare operativa n. 1/394/2024 recante «Potenziamento mercati africani» e, inoltre, (v) ha aggiornato la circolare operativa n. 4/394/2023 (transizione digitale o ecologica), nonché le ulteriori circolari operative n. 3/394/2023 (inserimento mercati), n. 5/394/2023 (fiere ed eventi), n. 6/394/2023 (*E-commerce*), n. 7/394/2023 (certificazioni e consulenze), n. 8/394/2023 (*Temporary Manager*).

I testi integrali della delibera quadro 28 febbraio 2025 e relativa circolare operativa n. 1/394/2025, della delibera quadro 11 luglio 2024 aggiornata e della relativa circolare operativa aggiornata n. 1/394/2024, nonché delle circolari operative aggiornate n. 3/394/2023, n. 4/394/2023, n. 5/394/2023, n. 6/394/2023, n. 7/394/2023 e n. 8/394/2023, sono pubblicati, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e di Simest S.p.a. (www.simest.it).

Il Comitato agevolazioni ha, altresì, deliberato l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del 25 marzo 2025 delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle domande per la concessione dei finanziamenti agevolati riguardanti la delibera quadro 28 febbraio 2025 e relativa circolare operativa n. 1/394/2025, e la delibera quadro 11 luglio 2024 aggiornata e relativa circolare operativa aggiornata n. 1/394/2024, e la circolare operativa aggiornata n. 4/394/2023.»

25A01456

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 6 marzo 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche agli articoli 44, 47 e 117 della Costituzione in materia di riconoscimento e garanzia del diritto all'abitazione.».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dell'Associazione «Ma Quale Casa-APS» in via Garibaldi, n. 6 - 63814 Torre San Patrizio (FM) - e-mail: maqualecasa@gmail.com

25A01519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione specialistica destinati ai delegati/operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale.

In data 7 marzo 2025 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato (url: https://trasparenza.lavoro.gov.it/pagina729_criteri-e-modalit.html - https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/opportunita) avviso d'indizione di una procedura finalizzata alla selezione di soggetti attuatori d'interventi di formazione specialistica destinati ai delegati/operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale, nell'ambito del programma nazionale «Giovani, Donne e Lavoro» (PN *GDL)*.

Le domande di partecipazione alla procedura detta dovranno pervenire, unitamente al progetto di cui si chiede l'ammissione al finanziamento ed all'ulteriore documentazione prevista a corredo, esclusivamente via PEC all'indirizzo dialogosociale21-27@pec.lavoro.gov.it entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

La dotazione finanziaria complessiva stabilita per l'intervento è di euro 14.000.000,00 a valere sulle risorse del PN GDL FSE+ 2021/2027, Priorità: 4. Modernizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive: azioni di supporto e innovazione, nonché metodi, strumenti e ricerca utili a migliorare la programmazione e l'erogazione delle misure; Obiettivo specifico: ESO4.2. Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro; settore di intervento: 139 «Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati»; Forma di finanziamento: 01. Sovvenzione; Meccanismo di erogazione territoriale 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale; Dimensione della parità di genere: 02. Integrazione di genere; tematiche secondarie coerenti: - 07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali e - 08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile; Azione: «Sviluppare le competenze di operatrici e operatori».

I requisiti soggettivi di partecipazione, le modalità di presentazione delle istanze, i criteri per la selezione dei progetti, il contenuto e le caratteristiche degli interventi ed in genere l'intera disciplina della procedura è contenuta nell'avviso pubblico suindicato e negli atti al medesimo allegati.

Il responsabile del procedimento è il dott. Pietro Orazio Ferlito, in qualità di dirigente della Divisione 3 ex ANPAL.

25A01468

Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione specialistica destinati ai volontari/associati/occupati del Terzo settore in materia di dialogo sociale.

In data 7 marzo 2025 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato (url: https://trasparenza.lavoro.gov.it/pagina729_criteri-e-modalit.html https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/opportunita) Avviso d'indizione di una procedura finalizzata alla selezione di soggetti attuatori d'interventi di formazione specialistica destinati ai volontari/associati/occupati del Terzo settore in materia di dialogo sociale, nell'ambito del Programma nazionale «Giovani, Donne e Lavoro» (PN *GDL)*.

Le domande di partecipazione alla procedura detta dovranno pervenire, unitamente al progetto di cui si chiede l'ammissione al finanziamento ed all'ulteriore documentazione prevista a corredo, esclusivamente via pec all'indirizzo dialogosociale21-27@pec.lavoro.gov.it entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

La dotazione finanziaria complessiva stabilita per l'intervento è di euro 2.800.000,00 a valere sulle risorse del PN GDL FSE+ 2021/2027, Priorità: 4. Modernizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive: azioni di supporto e innovazione, nonché metodi, strumenti e ricerca utili a migliorare la programmazione e l'erogazione delle misure; Obiettivo specifico: ESO4.2. Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro; Settore di intervento: 139 «Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati»; Forma di finanziamento: 01. Sovvenzione; Meccanismo di erogazione territoriale 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale; dimensione della parità di genere: 02. Integrazione di genere; Tematiche secondarie coerenti: - 07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali e - 08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile; Azione: «Sviluppare le competenze di operatrici e operatori».

I requisiti soggettivi di partecipazione, le modalità di presentazione delle istanze, i criteri per la selezione dei progetti, il contenuto e le caratteristiche degli interventi ed in genere l'intera disciplina della procedura è contenuta nell'avviso pubblico suindicato e negli atti al medesimo allegati.

Il responsabile del procedimento è il dott. Pietro Orazio Ferlito, in qualità di dirigente della Divisione 3 *ex* ANPAL.

25A01469

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-055) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C